



tenente dalla precisa disposizione contenuta nell'art. 17, ultimo comma del D. S. L. 27 luglio 1944, n. 159, in base alla quale non potrebbe in alcun caso essere riconosciuto ai ricorrenti il diritto di percepire le normali indennità loro spettanti per effetto del trasferimento a sedi diverse da quelle nelle quali prestavano servizio in precedenza. „

In relazione alla riferita decisione del Consiglio di Stato, occorre addizionare alla adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi in conformità dei criteri affermati in sentenza e più sopra trascritti.

Tali provvedimenti dovrebbero concretarsi nel congruo fra quanto è stato corrisposto dall'ex Sede dell'I. M. G. in Italia Settentrionale e quanto invece sarebbe spettato a titolo di retribuzione, indennità o altre competenze accessorie.

Per quanto concerne la retribuzione, questa, per il personale dell'ex Direzione Nord, è rimasta invariata a quella iniziale dell'8 settembre 1943 maggiorata del 30% dal 1° dicembre successivo, mentre per il personale rimasto a Roma, oltre al predetto au-